

**CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA**

**DELIBERAZIONE N. 0093/2025/CO**

**Copia estratto del verbale originale della 17^ adunanza del Consiglio di Amministrazione**

**Prot. Gen. n. 35433 del 11/09/2025**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **11** del mese di **settembre** alle ore 10.00 presso la sede consorziale di Cesena in via R. Lambruschini n. 195, si è riunito per la diciassettesima seduta, il Consiglio di Amministrazione, convocato a mezzo PEC, in data 04/09/2025, con nota, in atti al Prot. Gen. n. 34745/2025:

**Sono presenti i Signori Consiglieri:**

N.	NOMINATIVO	SEZIONE	PRESENTE	ASSENTE	NOTE
1	BROLLI ROBERTO	I^	X		
2	CARLI CARLO	I^	X		
3	GAMBI MARCO	I^		X	Giustificato
4	FALCIONI LORENZO	I^		X	Giustificato
5	MARTIGNANI MAURO	I^	X		
6	TAMPIERI MATTIA	II^		X	Giustificato
7	VOLANTI GIANFRANCO	II^	X		
8	BABBI GIANCARLO	II^		X	Giustificato
9	SALVIOLI GIUSEPPE	II^	X		
10	FRANCIA STEFANO	III^	X		
11	RONTINI MARIO	III^	X		Entra alle ore 10.50 e partecipa alla discussione dal p.to 3a) e s.s di O.d.g
12	BENETTI ALBERTO	III^	X		
13	BENZONI MARTINO	III^	X		
14	MORIGI LUCA	III^		X	Giustificato
15	SERVADEI DAVIDE	III^	X		Entra alle ore 10.52 e partecipa alla discussione dal p.to 3a) e s.s di O.d.g
16	GHISELLI ANDREA	IV^		X	
17	FILIPPI MARCELLO	IV^	X		
18	GALLI ANDREA	IV^		X	Giustificato
19	MASETTI MASSIMO	IV^	X		
20	BUBANI GIANCARLO	IV^	X		
21	CONTI CLAUDIO	IV^	X		
22	SACCHETTI FILIPPO	Rapp. comuni		X	Giustificato

**Partecipano in qualità di Componenti del Collegio dei Revisori i Signori:**

Santarelli Franco, Presidente, Sampaoli Fiorenzo, membro effettivo e il Sig. Guagneli Rosindo, membro effettivo.

**Sono presenti** il Direttore Generale Ing. Lucia Capodagli, il Vicedirettore Generale, Dott. Roberto Bernabini, che esercita le funzioni di Segretario verbalizzante, coadiuvato dalla Dott.ssa Cristiana Casadei e dalla Dott.ssa Melissa Rossi.

**È presente** il Direttore Tecnico, Ing. Andrea Cicchetti.

**È presente** il Sig. Bartoletti Andrea – FAI-CISL, mentre sono assenti il Sig. Fabbri Enrico – FILBI-UIL e il Sig. Montesi Nicola – FLAI-CGIL rappresentanti dei lavoratori, ai sensi dell'art. 22 c. 2 del vigente Statuto,

Il Presidente, Sig. Stefano Francia, constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, dando inizio alla trattazione del seguente ordine del giorno:

**OGGETTO: ELEZIONI CONSORZIALI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PER IL QUINQUENNIO 2026-2030:**

**B) AGGIORNAMENTO DEL DISCIPLINARE INTERNO DI DETTAGLIO PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI DEL CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA E MODULISTICA RELATIVA**

(omissis)

**DELIBERA N. 093/2025/CO**

**del 11/09/2025**

## **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- ✓ RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 092/2025/CO del 11/09/2025, con la quale, in vista della prossima scadenza al 31/12/2025 degli Organi Amministrativi del Consorzio di bonifica della Romagna attualmente in carica, è stata deliberata, ai sensi ed in forza di quanto disposto dall'art. 11 comma 1 del vigente statuto, l'indizione delle elezioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna per il quinquennio 2026-2030;
- ✓ RILEVATO che fra le competenze previste in capo al Consiglio di Amministrazione l'art. 24 comma 2 lett. b) del vigente Statuto consorziale dispone che tale Organo *"delibera sulla convocazione dell'Assemblea ed emana tutte le disposizioni relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto non disciplinate dal presente statuto, ivi comprese le modalità di esercizio delle deleghe"*;
- ✓ ATTESA la necessità di stabilire, secondo il disposto dall'art. 9 comma 3 del vigente Statuto, le modalità di ammissione al voto e gli adempimenti a carico del Presidente del seggio per i casi di delega nonché per il caso di mancato deposito dei titoli di legittimazione dei rappresentanti di cui all'articolo 8 del citato Statuto;
- ✓ RITENUTO pertanto di determinare le seguenti procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di ammissione al voto e di esercizio delle deleghe:
  - a) Ai sensi dell'art. 8 c. 2 e 4 del vigente statuto consorziale, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i proprietari degli immobili iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, godano dei diritti civili e siano in regola con il pagamento dei contributi consortili nonché, alle medesime condizioni, anche gli affittuari dei terreni ricadenti nel comprensorio del Consorzio, che facciano richiesta alla iscrizione nel catasto consorziale quando, per obbligo derivante dal contratto, siano tenuti a pagare i contributi consortili ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 11/1971;
  - b) Il pagamento si considera "REGOLARE", ai sensi dell'art. 8 c. 3 del vigente statuto consorziale, in presenza del versamento delle annualità di contributo scadute e non prescritte: si precisa che si considerano scadute le posizioni contributive per le quali sia stato notificato atto di messa in mora, e siano scaduti i relativi termini di pagamento, anche per annualità pregresse ed anche per importi residui parziali, purché superiori ad € 5;  
è comunque riammesso al voto il consorziato che regolarizzi la propria situazione contributiva prima dell'espressione del voto, entro 15 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto. Tuttavia, non avendo tale termine natura perentoria, e al solo fine di favorire la massima partecipazione al voto è possibile regolarizzare la propria posizione, ai fini del solo elettorato attivo, anche oltre tale termine purché in sede di votazione

si fornisca al Presidente di seggio formale dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

- c) In conformità a quanto previsto dall'art. 8 c. 5 del vigente statuto consorziale ogni componente dell'assemblea, qualunque sia il numero degli immobili di cui sia esclusivo proprietario, ha diritto ad un solo voto. Analogamente, in caso di comunione il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla medesima comunione. Si precisa che nel caso in cui esistano, per la medesima comunione, distinte posizioni e quindi distinti avvisi di pagamento generati per fattispecie diverse dalla suddivisione pro-quota (es. avvisi distinti per la casa al mare e per quella residenziale, oppure per situazioni di separazioni coniugali in corso, ecc..), fermo restando che il diritto di voto è esercitato una sola volta con riferimento alla comunione, lo stesso sarà esercitato dal contribuente che ha pagato l'importo più alto, in quanto rappresentante la comunione. Ove non venga nominato un diverso rappresentante della comunione, il diritto di voto è esercitato dal comproprietario destinatario della richiesta di pagamento del contributo di bonifica, in qualità di rappresentante della comunione

Nel caso di suddivisione pro-quota del contributo imposto alla comunione, mediante l'invio di separati avvisi di pagamento, il voto potrà essere esercitato una sola volta dal destinatario dell'avviso che comunque sarebbe stato destinatario dello stesso in assenza della suddivisione pro-quota, in qualità di rappresentante la comunione, come risultante dagli archivi del catasto consortile. È sempre possibile avvalersi dell'istituto della nomina ad altro componente la comunione ai sensi dell'art. 6 del disciplinare per l'espletamento delle operazioni elettorali. In caso di comunione il diritto di voto non può essere esercitato dal contribuente in comunione anche pro-quota, benché adempiente, qualora sussista il mancato versamento da parte di uno degli altri contribuenti la comunione, fatta salva la possibilità di regolarizzare la posizione contributiva, nei termini sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 8 c. 8 del vigente statuto consorziale, il consorziato può votare più di una volta solo nel caso in cui, oltre che proprietario esclusivo di uno o più immobili, sia anche rappresentante di persone giuridiche o di altri soggetti collettivi o comproprietario in comunione

- d) Ai sensi dell'art. 8 c. 6 del vigente Statuto consorziale, per i minori e gli interdetti, il diritto di voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti legali; per i falliti e per i sottoposti ad amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.
- e) Per le persone giuridiche, le società e gli enti, il diritto di voto è esercitato, ai sensi dell'art. 8 c. 7 del vigente statuto consorziale, dai rispettivi rappresentanti legali, o da altro soggetto da loro delegati, anche diversi da consorziati;
- f) Il nominativo del Legale Rappresentante, qualora non indicato nell'EDADV debba essere autocertificato da parte dello stesso, anche in sede di seggio, al fine dell'ammissione al voto. Parimenti, qualora sia intervenuta la sostituzione del Legale Rappresentante in epoca successiva all'approvazione dell'EDADV, tale qualità potrà essere autocertificata dal nuovo Legale rappresentante, per poter essere ammesso al voto;
- g) Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, la qualità di rappresentante legale, di curatore, di

amministratore, può essere attestata mediante deposito dei titoli di legittimazione ovvero mediante autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

- h) Per il legale rappresentante di persona giuridica, società o ente la firma apposta, in sede di seggio, accanto al proprio nome riportato nel modulo stralcio estrapolato dall'elenco informatico degli aventi diritto al voto è da intendersi anche come conferma del permanere della sua qualità di rappresentante legale della predetta persona giuridica, società o ente
- i) Ai sensi dell'art. 8 c. 9 del vigente statuto consorziale, per l'esercizio del diritto di voto a mezzo dei rappresentanti sopra indicati, i **relativi titoli di legittimazione** o le relative autocertificazioni devono essere depositati a cura degli interessati presso la Segreteria consorziale, presente in ciascuna sede del Consorzio, entro i 7 (sette) giorni successivi all'ultimo giorno di pubblicazione dell'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, e comunque non oltre il termine ultimo per la presentazione dei reclami contro EPADV, al fine di garantire parità di trattamento con la presentazione delle osservazioni contro le risultanze dell'EPADV;
- j) In caso di intervenuto decesso del contribuente, l'erede che in sede di seggio autocertifica per primo la propria qualità di erede può votare, sotto la propria responsabilità, per la posizione ancora intestata al de cuius;
- k) A parte i casi di rappresentanza sopra indicati, gli iscritti nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto possono farsi sostituire nell'assemblea, ai sensi dell'art. 8 c. 10 del vigente statuto consorziale, da altro consorziato iscritto nell'elenco stesso, purché appartenente alla stessa sezione elettorale, mediante **delega da presentarsi all'ufficio elettorale del Consorzio entro e non oltre le ore 13.00 del nono giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto**. Ai sensi dell'art. 9 c. 1 e 2 del vigente statuto consorziale, a ciascun soggetto **non può essere conferita più di una delega**, né possono essere conferite deleghe ai componenti gli Organi consorziali o ai dipendenti del Consorzio. Nel caso in cui un medesimo consorziato abbia conferito per la medesima posizione più deleghe a persone diverse sarà ritenuta valida la delega depositata per prima presso l'ufficio elettorale consorziale. Parimenti qualora un medesimo delegato abbia ricevuto più deleghe da parte di soggetti diversi per differenti posizioni verrà ritenuta valida solo la prima delega depositata presso il Consorzio. La delega di cui sopra dovrà essere conferita con atto scritto, la cui sottoscrizione dovrà avvenire, ai fini della corretta identificazione del delegante, negli orari d'ufficio in presenza di funzionari del Consorzio all'uopo incaricati con atto dell'Amministrazione che ne tratteranno copia, entro e non oltre **le ore 13.00 del nono giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto**. Entro il medesimo termine dovrà essere trasmessa al Consorzio – anche per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata bonificromagna@legalmail.it – nel caso in cui la delega sia autenticata da Notaio, Cancelliere, Sindaco, Segretario Comunale o da un dipendente delegato dal Sindaco del Comune di residenza del delegante. L'originale della delega sarà restituita, seduta stante, al delegante affinché provveda a sua volta a consegnarla al delegato. Gli atti di delega dovranno essere presentati

al Presidente di seggio in originale.

- I) Per il legale rappresentante di più persone giuridiche/società/enti che, come tale, abbia diritto ad esprimere tanti voti quante sono le persone giuridiche, società, enti che rappresenta, **non può essere delegato** lo stesso soggetto ad esprimere tutti i voti che, per statuto, lo stesso rappresentante ha diritto ad esercitare, ma dovranno essere delegati tanti soggetti diversi, appartenenti alla stessa sezione elettorale della persona giuridica delegante, quanti sono gli enti che rappresenta
  - m) In caso di malattia certificata, è altresì ammessa, ai sensi dell'art. 8 c. 11 del vigente statuto consorziale, la delega, senza necessità di identificazione del delegante, ad un familiare, purché maggiorenne e convivente anche non consorziato. In tal caso la delega anche con sottoscrizione non autenticata, deve essere corredata da: 1) da certificato medico attestante lo stato di malattia; 2) autocertificazione del delegante dello stato di familiare convivente del delegato; 3) copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del delegante e del delegato; 4) dichiarazione con la quale il delegante autorizza il trattamento dei dati
- ✓ RILEVATA la necessità di dover procedere alla nomina dei funzionari consorziali addetti all'autenticazione della firma sugli atti di delega, di cui agli artt. 8 e 9 del vigente Statuto consorziale, come disposto al p.to k) della presente deliberazione;
  - ✓ RITENUTO inoltre opportuno formalizzare le procedure elettorali, mediante un Disciplinare interno che, senza modificare e/o integrare i contenuti del vigente Statuto consorziale, consenta ai consorziati la massima trasparenza e partecipazione all'espletamento degli incombenti previsti dalla procedura elettorale delle cariche consortili;
  - ✓ PRESO ATTO che l'Ente consorziale già dispone di un "*Disciplinare interno di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consorzio di bonifica della Romagna*", composto di n. 32 articoli e da n. 14 Allegati, questi ultimi costituenti la modulistica predisposta dal Consorzio a favore della contribuenza per facilitare e meglio garantire il regolare e corretto esercizio del diritto di voto approvato, in occasione delle elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative per il quinquennio 2021-2025, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 108/2020/CO del 25/09/2020;
  - ✓ CONSIDERATA la necessità di procedere all'aggiornamento del Disciplinare elettorale, al fine di consentire il massimo esercizio dell'elettorato attivo e passivo;
  - ✓ VISTO il "*Disciplinare interno di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consorzio di bonifica della Romagna*", nel testo aggiornato che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne sua parte integrante e sostanziale, formato da n. 32 articoli nonché da n. 16 Allegati, questi ultimi costituenti la modulistica predisposta dal Consorzio a favore della contribuenza per facilitare e meglio garantire il regolare e corretto esercizio del diritto di voto;
  - ✓ DATO ATTO che, detto Disciplinare, fra le altre disposizioni, prevede che:
    - I. le liste di candidati presentate per ogni sezione di contribuenza devono essere sottoscritte da

appartenenti alla sezione come segue:

- da almeno 300 sottoscrittori per la prima sezione;
- da almeno 150 sottoscrittori per la seconda sezione;
- da almeno 75 sottoscrittori per la terza sezione;
- da almeno 20 sottoscrittori per la quarta sezione.

II. Nessun elettoro può sottoscrivere più di una lista di candidati, anche se la sottoscrizione riguarda sezioni diverse. **Qualora venga riscontrata in più liste la medesima sottoscrizione**, verrà ritenuta valida la sottoscrizione presente nella prima lista pervenuta, in ordine di presentazione.

III. Nessun candidato può essere presente in più di una lista.

IV. Ciascuna lista deve, a pena d'inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione, come di seguito specificato:

Sezione 1^: numero candidati: 4; n.ro minimo: 2; n.ro massimo 6

Sezione 2^: numero candidati: 6; n.ro minimo: 4; n.ro massimo 8

Sezione 3^: numero candidati: 5; n.ro minimo: 3; n.ro massimo 7

Sezione 4^: numero candidati: 5; n.ro minimo: 3; n.ro massimo 7.

V. ciascuna lista di candidati deve essere presentata da un presentatore consorziato iscritto nell'elenco definitivo degli aventi diritto al voto, ivi compresi i rappresentanti delle persone giuridiche, in relazione esclusiva alla sezione elettorale cui appartiene, ove il voto stesso viene esercitato; deve riportare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e codice fiscale dei candidati - che devono essere in ogni caso titolari del diritto di elettorato attivo - e il numero di identificazione (ID), indicato nell'elenco degli aventi diritto al voto, e dovrà essere firmata per accettazione dagli stessi e corredata da copia di documento di identificazione in corso di validità e da apposita autocertificazione circa la insussistenza di cause di ineleggibilità ai sensi dell'art. 23 del vigente statuto. Il medesimo presentatore non può presentare più di una lista. Ogni candidato può sottoscrivere l'accettazione della candidatura in una sola lista a pena di decadenza da tutte le candidature ai sensi dell'art. 16 c. 3 dello statuto

VI. La persona che intende candidarsi alle elezioni in qualità di legale rappresentante di persona giuridica, società o ente deve presentare il titolo di legittimazione (delibera dell'Organo competente), pena l'esclusione dalla predetta candidatura, entro il termine ultimo per la presentazione dei reclami contro le risultanze dell'EPADV;

VII. Le liste dei candidati devono essere consegnate in triplice copia unicamente presso l'Ufficio Elettorale temporaneo della sede legale del Consorzio, in Cesena, Via Lambruschini n. 195, entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell'Assemblea ad un funzionario, delegato dal Comitato Amministrativo ovvero dal Presidente, che ne rilascerà ricevuta.

VIII. Qualora in una o più sezioni non siano presentate liste entro la scadenza di cui al p.to precedente, il termine per la consegna è fissato entro le ore 18 del decimo giorno anteriore alla

data di convocazione dell'Assemblea, con il numero minimo di sottoscrittori dimezzato.

- IX. In conformità alla disposizione di cui all'art. 16 c. 9 del vigente Statuto, la lista può essere corredata da una denominazione e può essere corredata da un contrassegno, ai soli fini dell'attribuzione del premio di maggioranza di cui l'art. 16, comma 15 L.R. 42/1984 e riportata al successivo p.to XII. Qualora vengano presentate più liste con lo stesso contrassegno nella stessa sezione, verrà accettato solo il contrassegno della prima (lista) in ordine di presentazione. Il presentatore della lista riportante il contrassegno non accettato sarà invitato a presentare un nuovo contrassegno entro il termine ultimo di presentazione delle liste. Qualora non venga presentato alcun nuovo contrassegno nel termine anzidetto (art. 16 c. 5 dello statuto), la lista verrà accettata priva di contrassegno.
- X. Ai sensi dell'art. 16 c. 10 dello Statuto le liste accettate sono numerate dal Consorzio secondo l'ordine di presentazione e, nello stesso ordine, distintamente trascritte sulle schede predisposte per le votazioni, rispettando altresì l'ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste.
- XI. Il Comitato Amministrativo provvede ad approvare le liste tempestivamente e comunque entro **7 giorni** dal termine ultimo della loro presentazione.
- XII. Alle liste con il medesimo contrassegno che abbiano conseguito la maggioranza relativa dei voti in almeno due sezioni e che abbiano eletto almeno un consigliere in ogni sezione, è assegnato un premio di maggioranza pari a tre consiglieri, scelti fra i primi non eletti, in modo da trarre un consigliere per ogni sezione in cui è stata raggiunta la percentuale maggiore di voti da parte della lista avente il medesimo contrassegno. In caso di parità fra le liste il premio di maggioranza è assegnato alle liste che eleggono il maggior numero di consiglieri e in caso di ulteriore parità alle liste che hanno conseguito il numero maggiore di voti
- ✓ RILEVATO che detto Disciplinare non comporta modifiche sostanziali ai contenuti del vigente Statuto consorziale, ma consente ai consorziati la massima partecipazione all'elettorato e la massima trasparenza per l'espletamento degli incumbenti previsti dalla procedura elettorale delle cariche consortili;
  - ✓ SENTITO il riferimento del Vicedirettore Generale, Dott. Roberto Bernabini;
  - ✓ RITENUTO pertanto il Disciplinare con la relativa modulistica ad esso allegata meritevole di approvazione e di idonea divulgazione, al fine di consentire agli interessati l'estrapolazione delle disposizioni e della documentazione a loro necessarie per l'esercizio del diritto di voto;
  - ✓ RICHIAMATA la L.R. n. 42/1984;
  - ✓ RICHIAMATO il Capo II Sezione I<sup>a</sup> del vigente Statuto consorziale in materia elettorale;
  - ✓ RICHIAMATO l'art. 24 comma 2 lett. b) del vigente Statuto consorziale, approvato con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1380 del 20/09/2010, come modificato con delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 62 del 23/01/2012, n. 2164 del 20/12/2021 e n. 1240 del 24/06/2024
  - ✓ all'unanimità

## DELIBERA

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di approvare le procedure relative all'organizzazione delle operazioni elettorali e alle modalità di voto e di esercizio delle deleghe per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna per il quinquennio 2026-2030 come meglio determinate in parte motiva dal p.to a) al p.to m) e che qui si hanno per integralmente riportate e trascritte e di autorizzare la loro applicazione;
- 3) di approvare il testo aggiornato del *"Disciplinare interno di dettaglio per lo svolgimento delle operazioni elettorali del Consorzio di bonifica della Romagna"*, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera A) per costituirne sua parte integrante e sostanziale, composto di n. 32 articoli e da n. 16 Allegati, questi ultimi costituenti la modulistica predisposta dal Consorzio a favore della contribuenza per facilitare e meglio garantire il regolare e corretto esercizio del diritto di voto;
- 4) di precisare che detto Disciplinare non comporta modifiche sostanziali ai contenuti del vigente Statuto consorziale, ma consente semplicemente ai consorziati la massima partecipazione all'elettorato e la massima trasparenza per l'espletamento degli incumbenti previsti dalla procedura elettorale delle cariche consortili;
- 5) di dare atto che detto Disciplinare nel regolamentare la presentazione ed accettazione delle liste, stabilisce, fra le altre disposizioni che, ciascuna lista deve, a pena d'inammissibilità, comprendere un numero di candidati non inferiore e non superiore di oltre un terzo, con arrotondamento all'unità superiore, rispetto al numero di componenti da eleggere nella rispettiva sezione, come di seguito specificato:
  - Sezione 1^: numero candidati: 4; n.ro minimo: 2; n.ro massimo 6
  - Sezione 2^: numero candidati: 6; n.ro minimo: 4; n.ro massimo 8
  - Sezione 3^: numero candidati: 5; n.ro minimo: 3; n.ro massimo 7
  - Sezione 4^: numero candidati: 5; n.ro minimo: 3; n.ro massimo 7.
- 6) di favorire la più ampia diffusione di detto "Disciplinare" ed allegata modulistica, attraverso la loro immediata pubblicazione per tutta la durata delle elezioni all'albo consorziale nonché sul sito internet del Consorzio all'indirizzo [www.bonificaromagna.it](http://www.bonificaromagna.it) - nella sezione "Speciale Elezioni 2025", al fine di consentire agli interessati l'estrapolazione della documentazione a loro necessaria per l'esercizio del diritto di voto;
- 7) di conferire al Sig. Presidente consorziale p.t., ampio mandato affinché possa eventualmente apportare rettifiche ad errori materiali e non sostanziali che venissero rinvenuti nella modulistica allegata al Regolamento elettorale di cui sopra;
- 8) di nominare ed incaricare per l'autenticazione della firma sugli atti di delega, di cui agli artt. 8 e 9 del vigente Statuto consorziale, il Vicedirettore Generale consorziale, Dott. Roberto Bernabini,

- o in sua assenza o impedimento tanto congiuntamente quanto disgiuntamente la Dott. Cristiana Casadei, e/o la Dott. Rita Bertondini;
- 9) di precisare che le operazioni di autenticazione potranno essere effettuate previo appuntamento indifferentemente presso le sedi consorziali di Cesena in via R. Lambruschini n. 195 o di Ravenna in Via A. Mariani n. 26.

**D I C H I A R A**

la presente deliberazione immediatamente eseguibile e non soggetta a controllo ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6.

**IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE**  
(Dott. Roberto Bernabini)  
F.to R. Bernabini

**IL PRESIDENTE**  
(Stefano Francia)  
F.to S. Francia